

Roma, 10.7.2015

**Spett.le Gruppo Alitalia SAI**

**Responsabile Risorse Umane**

Dott. A. Cuccuini

**Gestione PN**

Dott.ssa T. Bonito

**D.O.V.**

Com.te Paolo La Cava

**Relazioni Industriali**

Dott. Gino Angiolillo

**Medico Competente**

Dott. Giorgio Ricciardi Tenore

e p.c **Accountable Manager**

Dott. Giancarlo Schisano

**Oggetto: attuazione del Dlgs. 81/08 in materia di Sorveglianza Sanitaria**

Atteso che:

- Il Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
- Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria e la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
  - Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
  - Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
  - Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
- La sorveglianza sanitaria in azienda si attua attraverso:
  - La cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
  - Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione, nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  - Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
- Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all'interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08). Il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio

specifico e il meno invasivi possibile, secondo i già citati principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio biologico).

- Giudizio di idoneità: gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Si ricorda che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.

Tutto ciò premesso, la Scrivente Organizzazione Sindacale richiede un urgente incontro per la spiegazione di quanto da Voi posto in essere in merito ai controlli sanitari previsti dal Dlgs. in oggetto, alla luce di alcuni recenti casi in cui, al giudizio di Idoneità al Volo e di esposizione alle Radiazioni Cosmiche rilasciato da un Ente approvato EASA, è seguito un giudizio di NON Idoneità al Volo da parte Aziendale, con evidente diversità di valutazione.

Siamo altresì a richiedere di conoscere nel dettaglio le modalità e le procedure interne con cui il lavoratore viene esonerato dall'attività lavorativa - tramite "Dispo del Settore" - nell'attesa di sottoporsi alla visita medica Aziendale che, Vi segnaliamo, spesso viene eseguita a diversi giorni di distanza, con evidenti ripercussioni professionali ed economiche negative per i soggetti coinvolti.

Distinti saluti.

**RR.SS.AA. FIT-CISL**  
Personale Navigante  
Gruppo Alitalia SAI